



**MASSIMARIO ANNO GIUDIZIARIO 2010**  
**ORIENTAMENTO DEL TRIBUNALE DI BERGAMO**  
**IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA**

**Separazione Personale dei Coniugi**

**Affidamento Esclusivo**

**Assegno di Mantenimento della Prole**

**Spese straordinarie mediche e scolastiche**

**Sentenza n. 1806/10 - Giudice Relatore dott. Tibaldi**

Il marito è contumace, la casa familiare è di proprietà esclusiva della moglie, il marito “prima faceva l’autista”, due figli.

Il Tribunale affida i figli minorenni alla moglie (in ragione del totale disinteresse del marito alla causa in corso; la mancata costituzione del coniuge convenuto connota abbandono effettivo verso la prole non rinvenendosi un interesse all’assunzione del proprio ruolo genitoriale) e obbliga il marito a versare alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli l’importo di € 400,00 (non risultando che egli disponga di redditi e sostanze che giustificano assegni più consistenti) nonché a concorrere per la metà nelle spese scolastiche straordinarie e sanitarie non mutuabili.

**Separazione Personale dei Coniugi**

**Addebito - Affidamento Esclusivo**

## **Assegno di Mantenimento della Prole**

### **Spese straordinarie**

#### **Sentenza n. 1805/10 – Giudice Relatore dott. Tibaldi**

Il marito (falegname) è agli arresti domiciliari, due figli, guadagna mensilmente circa € 1.300,00/1.500,00 al mese.

La moglie guadagna circa € 1.200,00/1.300,00 al mese.

La casa coniugale è in comproprietà e gravata da mutuo ipotecario.

Il Tribunale addebita la separazione al marito per la violazione di fondamentali doveri materiali ex artt. 143 e 147 c.c. che, per intrinseca gravità e persistenza temporale (maltrattamenti in famiglia, ingiurie e minacce commesse in stato di ebbrezza), spiega di per se stessa l'intervenuta crisi coniugale.

Il Tribunale affida i figli minorenni alla moglie (in ragione del disinteresse del marito verso i figli, della sua mancata costituzione in giudizio e dei suoi comportamenti violenti costituenti illeciti penali) e condanna il marito a versare per il mantenimento dei due figli l'importo mensile di € 400,00 (non risultando che egli disponga di reddito e sostanze che giustificano assegni più consistenti ed anche in ragione della lunga detenzione cautelare subita), nonché a concorrere per la metà nelle spese scolastiche straordinarie e sanitarie non mutuabili.

Il marito, a fronte del dichiarato addebito, viene condannato a rimborsare alle moglie le spese di causa.

## **Separazione Personale dei Coniugi**

### **Mantenimento Prole**

#### **Addebito**

#### **Spese straordinarie scolastiche e sanitarie per la figlia**

#### **Sentenza n. 1710/10 – Giudice Relatore dott. Scibetta**

Il marito guadagna circa € 1.700,00 al mese, la moglie guadagna circa € 1.250,00 mensili.  
(tali redditi non sono contestati dai coniugi)

L'assegno di mantenimento della figlia minorenni viene determinato nell'importo di € 350,00.

Le spese straordinarie mediche e scolastiche gravano su entrambi i coniugi per il 50% ciascuno.

Il Tribunale respinge la domanda di addebito in quanto il marito *“ha rimproverato alla moglie di avere “da tempo” intrattenuto una relazione extraconiugale, con una persona ignota, ma non ha offerto alcuna prova di tale contestata relazione, omettendo in particolare di menzionare, nella memoria depositata il [omissis] 2007, il nome del presunto amante della moglie, cosicché il relativo capitolo di prova non è stato ammesso dal giudice istruttore.*

*Contraddittoriamente, infine, nella comparsa conclusionale il marito non ha fatto alcun cenno alla relazione extraconiugale apoditticamente dedotta nelle precedenti difese”.*

## **Separazione Personale dei Coniugi**

### **Assegno di Mantenimento della Moglie**

#### **Assegnazione della Casa Familiare**

#### **Sentenza n. 1495/10 – Giudice Relatore dott. Tibaldi**

Il marito, cinquantenne, è operaio metalmeccanico guadagna un reddito netto mensile di € 1.800,00 e per sua ammissione *“svolge dei lavoretti (di giardinaggio) in nero”*, con la conseguenza che il reddito mensile effettivamente si attesterebbe sull’importo di € 2.000,00.

La moglie, cinquantunenne, è momentaneamente disoccupata, tuttavia in condizione di trovare adeguate occasioni di lavoro per almeno € 900,00 o € 1.000,00 al mese (circostanza risultante da confessione e da documenti fiscali).

Due figli maggiorenni ed economicamente indipendenti.

Il marito sopporta un canone d’affitto di € 500,00 mensili per la nuova abitazione con l’aggiunta delle spese condominiali e paga la metà della rata mensile del mutuo contratto per la casa coniugale pari a circa € 600,00 al mese.

Il marito viene obbligato a contribuire al mantenimento della moglie con un assegno mensile di € 400,00 a far data dal mese di novembre 2009.

*“Non può essere assegnata ad alcuno dei coniugi la casa familiare ex art. 155 quater c.c., stante l’assenza di prole minorenni o comunque economicamente indipendente”.*

## **Separazione personale dei coniugi**

### **Assegno di mantenimento della prole**

#### **Sentenza n. 824/2010 - Giudice Relatore dott. Ippolito**

Il marito, comproprietario di numerosi fabbricati, con reddito ultimo anno 16.200,00 euro al netto delle imposte. Moglie, socia amministratrice società della famiglia d'origine, con reddito ultimo anno, al netto imposte, di 117.000,00 euro. Posizione di evidente vantaggio della moglie. Ciò posto, tenuto conto delle esigenze dei 2 figli minori e dei tempo di permanenza presso ciascun genitore e valutata comparativamente la situazione economico-patrimoniale dei coniugi, il padre dovrà versare quale contributo per il mantenimento dei figli € 450,00 (oltre ISTAT) per ciascun figlio e (come da ordinanza presidenziale) 1/3 delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e delle spese scolastiche straordinarie previo accordo sulle stesse (salvo per le spese mediche urgenti) Assegnazione della casa coniugale alla moglie con cui i figli convivono. Affidamento condiviso. [Appellata]

**Separazione personale dei coniugi.**

**Affidamento della prole e assegno di mantenimento.**

**Addebito.**

**Sentenza n. 213/2010 - Presidente Relatore dott.ssa Giraldi**

Richiesto, dalla moglie ricorrente l' addebito a carico del marito.

Espletata C.T.U. Affidamento 3 figlie ad entrambi i genitori. Collocamento delle figlie minori con il padre e della figlia quasi maggiorenne presso la madre, con prescrizione affinché le figlie trascorrono tutte e tre insieme 2 giorni a settimana presso ciascun genitore; le vacanze estive verranno trascorse, dalle 3 figlie insieme, per quindici giorni con la madre e per altri quindici con il padre; il padre corrisponderà alla madre 250,00 € mensili quale contributo per il mantenimento della figlia maggiore, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e delle spese scolastiche straordinarie (rette, iscrizioni, libri e materiale di inizio anno, gite scolastiche); la madre corrisponderà al padre, atteso la minor capacità reddituale della madre medesima, unicamente il 50% delle spese mediche non coperte del S.S.N. e le spese straordinarie scolastiche (di cui al precedente punto) sostenute per le figlie minori (nessun assegno di mantenimento). Domanda di addebito a carico del marito respinta poiché, nonostante la reiterazione della domanda, non risultano provate le circostanze dedotte a sostegno della domanda stessa.

Assegnazione della casa coniugale al padre stante la ormai consolidata situazione di fatto in tal senso.

## **Separazione personale dei coniugi**

### **Affidamento esclusivo**

#### **Assegno di mantenimento per la prole**

##### **Sentenza n. 1272/2010 - Giudice Relatore dott. Tibaldi**

Padre tossicodipendente ricoverato presso comunità terapeutica per disintossicazione e riabilitazione, la figlia minore quattordicenne viene affidata in via esclusiva alla madre con assegnazione della casa coniugale alla medesima. Obbligo per il padre di versare alla madre 120,00 € quale assegno di mantenimento per la figlia, poiché il Tribunale ha ritenuto che il padre fosse in grado di svolgere una qualche attività lavorativa seppur marginale, e, quindi, non sussiste nel caso di specie, quell'assoluta eccezionalità che giustificerebbe l'esonero totale dal mantenimento della figlia. Il padre può vedere la figlia in comunità una volta ogni 2 settimane alla presenza di un operatore o di un congiunto.

## **Separazione personale dei coniugi**

### **Affidamento della prole maggiorenne con handicap e regolamentazione regime di visita**

#### **Addebito**

##### **Sentenza n. 597/2010 - Giudice Relatore dott.ssa De Magistris**

Il Tribunale, ritenuto che, in presenza di una situazione di handicap grave che esclude di per sé l'autosufficienza economica, i doveri di cura e assistenza economica gravanti sui genitori nei confronti dei figli non si esauriscono con il raggiungimento della maggiore età di questi ultimi, ha applicato al caso di specie (figlio maggiorenne affetto da sindrome di down) il medesimo regime previsto per il mantenimento della prole minore o comunque non economicamente indipendente. Pertanto, su tale presupposto, viene dichiarata inammissibile la domanda di regolamentazione degli incontri del padre non convivente con il figlio maggiorenne affetto da handicap grave, la cui incapacità non viene equiparata alla minore età e che prevede, detta incapacità, l'operatività di appositi istituti di protezione. Nulla sulla domanda di addebito, in quanto l'esame della medesima è stato ritenuto precluso dalla mancata

riproposizione della domanda stessa negli atti successivi al ricorso introduttivo. Nulla sull'affidamento.

**Separazione personale dei coniugi: sussistenza di decisione non definitiva sullo status.**

**Decisione limitatamente a: addebito, affidamento dei figli e questioni economiche.**

**Sentenza n. 587/2010 - Giudice Relatore dott. Ippolito**

Il marito ricorrente chiede: addebito della separazione a carico della moglie (accusata di violenza nei confronti del marito), l'affidamento condiviso dei figli minorenni con facoltà di tenerli con sè secondo le usuali regolamentazioni più volte recepite e/o disposte dal Tribunale in questione; determinazione dell'assegno di mantenimento a proprio carico per complessivi euro 2.400,00, di cui euro 800,00 per la moglie e 1600,00 per i due figli, oltre al 50% delle spese scolastiche e delle spese mediche non coperte dal SSN. Spese di giudizio rifuse.

La moglie convenuta chiede: pronunciarsi addebito della separazione a carico del marito (per violazione del dovere di fedeltà); affidamento esclusivo dei figli alla madre, atteso il trasferimento del padre per lunghi periodi all'estero senza possibilità di essere reperibile; obbligo di mantenimento dell'intera famiglia a carico del marito, decisamente benestante, (nonostante la dichiarazione dei redditi in atti) mentre la moglie risulta priva di reddito, con condanna al pagamento di euro 5000,00, di cui euro 1000,00 a favore della moglie e euro 2000,00 a favore di ciascun figlio, oltre al pagamento dell'intero canone di locazione di adeguata abitazione per moglie e figli ed al pagamento del 100% delle spese straordinarie scolastiche (incluse rette, tasse, gite e insegnanti di sostegno) e mediche relative ai figli; ampia libertà di frequentazione tra padre e figli, previo accordo con la madre, con soggiorno dei medesimi presso il padre per almeno un mese durante la vacanze estive; disporsi a carico del padre l'acquisto e la donazione ai figli di un immobile con iscrizione di usufrutto a favore della madre.

Il Tribunale rigetta le rispettive domande di addebito, poichè infondate, in quanto le parti non hanno fornito la prova dei comportamenti contrari ai doveri matrimoniali imputati all'altra; affida i figli ad entrambi con potestà congiunta (poichè <<...l'affidamento condiviso si pone non più come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Perchè possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di

*manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita o di insanabile contrasto con il figlio). Nel caso di specie il fatto che il marito si rechi periodicamente all'estero non può giustificare l'esclusione...del padre dal pari esercizio della potestà genitoriale se non altro perchè trattasi di viaggi sporadici e di durata limitata.....>> .) e con collocazione prevalente presso la madre; il padre avrà facoltà di vedere i figli quando lo desidera previo avviso, compatibilmente con le esigenze anche scolastiche degli stessi nonchè tenerli con sè a fine settimana alternati, 5 giorni durante le vacanze natalizie e 3 durante quelle pasquali con alternanza fra i genitori delle festività di Natale e Pasqua; quattro settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno; conferma gli importi degli assegni dovuti alla convenuta, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa e a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, indicati nell'ordinanza presidenziale del...2006. (euro 1000,00 per la moglie ed euro 1400,00 per ciascun figlio da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con prima rivalutazione dal ...2007) oltre al pagamento del 70% delle spese mediche e scolastiche di natura straordinaria relative ai minori (<< ai fini della quantificazione degli assegni si rileva che il marito è membro del c.d.a. della società....., la cui proprietà è riconducibile alla famiglia del padre, con compenso pari ad euro 34.000,00 annui netti. La moglie dedita alla cura dei figli non svolge alcuna attività lavorativa.....tenore di vita superiore alla media>> ( come da istruttoria) che fa emergere <<...un quadro scarsamente compatibile con il solo reddito dichiarato dal marito.....è agevole presumere la percezione da parte del marito, con continuità, regolarità e sicurezza, di ulteriori elargizioni di cui bisogna tener conto...In tale quadro, tenuto conto delle presumibili esigenze dei figli e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e valutata comparativamente la situazione economico-patrimoniale dei coniugi, si ritiene di confermare gli assegni provvisoriamente previsti>>). Nulla sulle ulteriori richieste di ordine economico spiegate dalla convenuta poichè esse non trovano riferimento in alcuna previsione normativa. Spese compensate attesa la soccombenza reciproca sulle domande di addebito nonchè la natura e l'esito complessivo del giudizio.*

## **Separazione personale dei coniugi**

### **Affidamento esclusivo e assegno di mantenimento per la prole**

## **Assegno mantenimento per la moglie**

### **Addebito**

#### **Sentenza n. 589/2010 - Giudice Relatore dott. Macripò**

Il Tribunale accoglie la domanda di separazione dei coniugi; rigetta la domanda di addebito della moglie ricorrente nei confronti del marito contumace, atteso che la medesima non formulava alcuna richiesta istruttoria sul punto(*<<...invero alla prima udienza davanti al giudice istruttore la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di contumacia del marito e che venisse fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni>>*); affida la figlia minore sedicenne in via esclusiva alla madre atteso il disinteresse dimostrato dal padre nei confronti della prole, disinteresse che dimostra l' inidoneità genitoriale del padre e consente la disposizione in via eccezionale dell'affido esclusivo ( nel caso di specie: *il convenuto non si è presentato all'udienza presidenziale... non ha mai versato, neppure in parte, alla moglie il contributo per il mantenimento delle figlie* (come da ordinanza presidenziale) nessun interesse per la salute delle figlie o per la loro attività scolastica... *comparso personalmente all'udienza del...senza chiedere alcun provvedimento con riferimento alla figlia minore...*); facoltà per il padre di vedere e tenere con sè la figlia minore previo accordo con la madre; assegnazione della casa coniugale alla moglie in considerazione dell'affidamento alla stessa della figlia minore e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente; assegno di mantenimento a carico del padre di complessivi euro 500,00 per entrambe le figlie oltre Istat ed oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche di carattere straordinario

(moglie lavora part-time presso mensa scolastica e guadagna 350,00 euro al mese oltre a saltuari lavori di pulizia, paga canone di locazione al Comune definito in sentenza *relativamente basso*; il marito è titolare di licenza di venditore ambulante di frutta e verdura nei dintorni di ....e dalla dichiarazione dei redditi del 2006 risulta un reddito di euro 1100,00 mensili); rigetta la richiesta di assegno a favore della moglie in quanto il Tribunale non ritiene che tra i redditi dei coniugi sussista una sproporzione significativa che imponga di disporre a carico del marito un assegno a titolo di contributo per il mantenimento della moglie al fine di garantirle il medesimo tenore di vita goduto in precedenza ( osserva, inoltre, il Tribunale *che la ricorrente non ha allegato ne' chiesto di provare che il marito abbia fonti di reddito ulteriori rispetto a quanto dedotto ovvero che i dati ricavabili dalla dichiarazione dei redditi non siano attendibili*).Nulla sulle spese di giudizio.



## **Separazione personale dei coniugi**

### **Addebito**

### **Affidamento della prole ed assegno di mantenimento**

### **Assegno di mantenimento per la moglie**

### **Sentenza n. 593/2010 - Presidente Relatore dott.ssa Giraldi**

La moglie ricorrente chiedeva: la separazione dal coniuge con addebito allo stesso della separazione (per due ordini di motivi: l'uno, relativo a maltrattamenti di ordine psicologico, intrdotto con ricorso e il secondo, relativo ad adulterio, introdotto con l'atto di costituzione di nuovo difensore); l'affidamento delle due figlie minorenni, assegno di mantenimento per la prole e per sé stessa.

Il marito si costituiva non opponendosi alla separazione, respingendo ogni responsabilità in ordine all'addebito e chiedendo l'affidamento di entrambe le figlie, contestando, altresì, la fondatezza delle richieste economiche della moglie.

Il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi; rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente (quanto al primo motivo a causa della *genericità delle deposizioni prive di precisi riscontri*; quanto al secondo motivo poiché la *domanda di addebito proposta con la memoria costitutiva di nuovo difensore, deve rilevarsi tardiva poichè introdotta successivamente alla memoria di costituzione avanti al giudice istruttore, peraltro detta tardività non può essere superata adducendo la scoperta del presunto adulterio dopo la proposizione della domanda di separazione, il che dimostrerebbe che detto adulterio non è stato cusa determinante del fallimento dell'unione coniuga* ); affida le figlie minori ad entrambi i genitori con esercizio separato della potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza delle minori con ciascuno di essi e con collocamento presso il padre (la CTU disposta in corso di causa evidenziava un serio disagio delle figlie in relazione alla separazione dei genitori e un profondo conflitto con la madre, per tale ragione l Tribunale suggeriva ai genitori di far intraprendere alle minori un percorso di terapeutico o di sostegno psicologico individuale); dispone la facoltà per la madre di vedere e tenere con sé le figlie due pomeriggi a settimana, i fine settimana alterni, una settimana durante le vacanze estive e una durante quelle pasquali, almeno un mese durante le vacanze estive; assegna la casa coniugale unitamente agli arredi al padre; dispone che il padre provveda all'integrale mantenimento delle figlie; dispone che il marito versi a titolo di contributo per

il mantenimento della moglie la somma mensile di euro 3.400,00 (oltre Istat), tale contributo verrà ridotto ad euro 2.500 allorchè la moglie svolga attività lavorativa retribuita con almeno 1.000 euro al mese (marito con reddito annuo lordo di circa 350.000 euro, proprietario di sette immobili e assegnatario della casa coniugale in comproprietà con la sorella; moglie con reddito lordo annuo di euro 30.000, proprietaria di due immobili, paga un canone di locazione di circa 1.000 euro al mese; in costanza di matrimonio tenore di vita elevato). Spese di giudizio compensate.

## **Separazione personale dei coniugi**

### **Addebito**

#### **Sentenza 9.02.2010 n. 232 – Giudice Relatore dott. Macripò**

*Secondo il costante orientamento del Supremo Collegio, per potere dichiarare la separazione addebitabile ad uno dei coniugi occorre non solo la prova di una grave violazione dei doveri coniugali, ma anche che tale violazione abbia determinato l'intollerabilità della convivenza.*

*In altre parole, anzitutto non è sufficiente una violazione dei doveri coniugali che non sia grave; inoltre, occorre dimostrare che tale violazione, pur grave, sia stata causalmente efficiente rispetto alla intollerabilità della convivenza ... Nel caso di specie, la prova che la relazione extraconiugale intrattenuta dal marito fu la sola causa della intollerabilità della convivenza, caratterizzandosi il rapporto tra le parti – nel momento in cui detta relazione intervenne – come un normale rapporto coniugale e non come un rapporto in crisi ormai irrimediabile, è rappresentata dalla circostanza affermata dal teste, padre del convenuto e dalla confessione resa sul punto dalla ricorrente in sede di interrogatorio formale che il convenuto .... chiese alla moglie di riprendere la convivenza.*

Nel caso di specie, la domanda di risarcimento è stata rinunziata e non è stata pertanto esaminata.

## **Separazione personale dei coniugi**

### **Addebito**

#### **Affidamento dei figli**

#### **Sentenza 9.02.2010 n. 233 – Giudice Relatore dr.ssa De Magistris**

*La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova – di cui è onerato il coniuge che richiede la relativa pronunzia – che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al*

*comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno dei coniugi (o di entrambi), ovvero sia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi della intollerabilità dell'ulteriore convivenza (cfr.: Cass. 22 settembre 2008 n. 23939; Cass. 27 giugno 2006 n. 14840), e tutto ciò in una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi sia stata la causa della intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa (Cass. 28 settembre 2001 n. 12130; 22 aprile 1989 n.193). Nella specie, la ricorrente aveva allegato un comportamento del resistente di completo distacco dalle problematiche quotidiane del rapporto coniugale*

Va disposto l'affido esclusivo della prole ad un genitore quando l'altro (nella specie, il padre) non sia risultato del tutto idoneo alla condivisione dell'esercizio della potestà genitoriale. L'inidoneità può desumersi dall'inadempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli minori.

### **Separazione personale dei coniugi**

#### **Assegno di mantenimento per la prole: criteri di determinazione**

##### **Sentenza 9.02.2010 n. 236 – Giudice Relatore dott. Tibaldi**

Nell'ipotesi in cui un genitore risulti incolpevolmente disoccupato, l'assegno da porre a carico dello medesimo non può eccedere l'importo di Euro 100,00 per figlio.

### **Separazione personale dei coniugi**

#### **Domanda di addebito**

##### **Modalità condivisa di affido dei figli minori: prescrizioni al riguardo**

##### **Sentenza 9.02.2010 n. 242 – Giudice Relatore dr.ssa Giraldi**

*Al fine della addebitabilità della separazione personale il Giudice deve procedere in primis al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio e, secondariamente anche all'accertamento che a tale comportamento sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione e ciò in una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa ovvero effetto della intollerabilità della convivenza (Cass. 193/1989). Nella specie, gli asseriti maltrattamenti non sono stati confermati dai testi escussi, né può bastare il mero referto allegato dall'istante.*

Nel disporre la modalità condivisa di affidamento della prole, il Tribunale può indicare ai coniugi la necessità di ridurre il livello di conflittualità tra gli stessi esistente al fine di un migliore sviluppo psico-fisico della minore, suggerendo che gli stessi intraprendano un percorso di mediazione familiare.

## **Separazione personale dei coniugi**

### **Addebito**

### **Affidamento**

#### **Sentenza n. 836/10 – Giudice Relatore dott. Scibetta**

Fattispecie: 1 figlio minore

Marito: contumace

Affido esclusivo del figlio alla madre

Separazione addebitata al marito

L'inosservanza dell'obbligo di assistenza morale e materiale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve di norma considerarsi circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione in capo al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra detta condotta e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già in atto.

Inoltre il totale disinteresse morale e materiale del padre fin dalla nascita del figlio impone di considerare l'affido condiviso palesemente contrario all'interesse del minore, che pertanto va affidato in via esclusiva alla madre.

## **Separazione personale dei coniugi**

### **Addebito**

#### **Sentenza n. 1445/10 – Giudice Relatore dott.ssa De Magistris**

Fattispecie: figli tutti maggiorenni economicamente autosufficienti

Moglie: casalinga

Marito: camionista € 2.500 mensili

Separazione addebitata al marito - Assegno di mantenimento in favore della moglie di € 450

Condanna del marito al pagamento delle spese di giudizio

Un comportamento sempre violento ed aggressivo (fisico e verbale) nei confronti del coniuge è motivo di addebito.

Tale comportamento volontariamente e consapevolmente contrario al dovere di assistenza nascente dal matrimonio, deve presumersi causa efficiente del consolidarsi di una

situazione di definitiva intollerabilità della convivenza, con conseguente pronuncia di addebito in capo al coniuge che ha perpetrato tali comportamenti.

### **Separazione personale dei coniugi**

**Giurisdizione del Giudice Italiano - Ammissibilità della domanda di separazione a fronte di precedente sentenza di divorzio emessa da Giudice di Paese non appartenente all'Unione Europea**

**Sentenza 2.03.2010 n. 460 - Giudice Relatore dott.ssa De Magistris**

Sussiste la giurisdizione del Giudice Italiano ai sensi dell'art. 32 Legge 218/1995 quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia. Nel caso di specie, dagli atti di causa è risultato che il convenuto avesse - al tempo della proposizione della domanda di separazione - residenza in Italia.

Si applicano gli art. 64 e ss. della Legge 218/1995 ai fini della valutazione relativa alla riconoscibilità della sentenza di Paese straniero non appartenente all'Unione Europea, non potendo trovare applicazione il Regolamento comunitario all'epoca vigente in materia matrimoniale n. 1347/2000 del Consiglio del 29.5.2000, né altra norma pattizia, non constando l'esistenza di specifiche convenzioni internazionali in materia tra l'Italia e l'Albania.

L'art. 64 della Legge 218/1995 prevede al riguardo un duplice requisito:

che l'atto introduttivo del giudizio sia portato a conoscenza del convenuto "in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo",  
che, nell'ambito del processo svoltosi dinanzi al Giudice straniero, non siano stati violati i diritti essenziali della difesa.

Entrambi i requisiti devono concorrere.

Nel caso di specie, dalla sentenza straniera risulta che la parte che non ha partecipato al processo sia stata informata tramite "avviso". Quest'ultima ha però contestato la circostanza, producendo all'uopo certificato di residenza in Italia. A fronte di tale specifica contestazione, la parte che ha invocato la decisione straniera, avrebbe dovuto fornire prova della avvenuta notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.

### **Separazione personale dei coniugi**

#### **Addebito**

## **Sentenza 25.01.2010 n. 462 – Giudice Relatore dr.ssa Giraldi**

*E' noto che, ai fini dell'addebitabilità della separazione personale, il Giudice deve procedere in primis al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio e, secondariamente, anche all'accertamento che a tale comportamento sia casualmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima. Nella specie, i fatti di aggressione si sono verificati allorché la moglie aveva già presentato domanda di separazione, e si era allontanata da casa seppur da poco. E ciò giustifica il rigetto della domanda.*

## **Separazione personale dei coniugi**

### **Addebito**

### **Affidamento della prole**

## **Sentenza 2.03.2010 n. 465 – Giudice Relatore dr.ssa De Magistris**

*La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova – di cui è onerato il coniuge che richiede la relativa pronunzia – che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno dei coniugi (o di entrambi), ovvero sia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi della intollerabilità dell'ulteriore convivenza (cfr.: Cass. 22 settembre 2008 n. 23939; Cass. 27 giugno 2006 n. 14840), e tutto ciò in una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi sia stata la causa della intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa (Cass. 28 settembre 2001 n. 12130; 22 aprile 1989 n.193). Nel caso di specie, in assenza di espletamento di prova orale, che non è stata richiesta, e alla luce della documentazione prodotta, non si può ritenere raggiunta la prova del fatto che il comportamento imputato dalla ricorrente al marito (n.d.r. questa rimproverava al coniuge un comportamento autoritario e violento del marito che la percuoteva anche davanti ai figli e che costringeva questi ultimi ad imparare il Corano e a pregare cinque volte al giorno secondo la fede musulmana).*

*Va disposto l'affido esclusivo della prole ad un genitore quando l'altro (nella specie, il padre) non sia risultato del tutto idoneo alla condivisione dell'esercizio della potestà genitoriale. L'inidoneità può desumersi dall'inadempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli minori, dall'esercizio sporadico del diritto di visita, dall'omessa comunicazione del luogo ove è sita la nuova residenza sì da ostacolare la possibilità di assumere di*

comune accordo le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti la prole. E' sufficiente l'allegazione di tali circostanze in una con la mancata contestazione della controparte. Rilevante altresì quanto eventualmente accertato dal Tribunale per i Minorenni.

## **Scioglimento del Matrimonio**

### **Assegno di Mantenimento della Prole**

### **Assegno Divorzile**

### **Nulla osta per rilascio documenti per espatrio**

### **Sentenza n. 2118/10 - Giudice Relatore dr.ssa Serri**

Il marito ha percepito un reddito annuo lordo di € 36.244,88 con un imposta lorda di € 9.212,27, la moglie ha percepito un reddito annuo lordo di € 11.751,95 con un imposta di € 970,71.

Dall'unione dei coniugi è nato un figlio.

Alla moglie è assegnata la casa coniugale gravata da mutuo, il marito ha altresì un figlio nato da un'altra relazione affettiva.

Il marito viene condannato a versare alla moglie a titolo di contributo al mantenimento del figlio € 550,00 (in ragione dell'età del figlio, del fatto che alla moglie è assegnata la casa coniugale che, però, è gravata da mutuo, del fatto che il marito ha un figlio da altra relazione affettiva) oltre a contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate e delle spese ricreative concordate e documentate relative ai figli.

Il Tribunale rigetta la domanda di assegno divorzile:

*“L'accertamento del diritto all'assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi (o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) del coniuge richiedente, raffrontate a un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto, fissate al momento del divorzio.*

*Tale accertamento va compiuto mediante una duplice indagine, attinente all'“an” e al “quantum”, nel senso che il presupposto per la concessione dell'assegno è costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali e altre utilità di cui possa*



*disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, non essendo necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente) e rilevando, invece, l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche.*

*Ora tenuto conto dei redditi dei coniugi, dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie e del fatto che il ricorrente deve provvedere anche ad un altro figlio si ritiene che non sussistano i presupposti per porre a carico del marito e a favore della moglie un assegno divorzile”.*

Il Tribunale dichiara inammissibile la domanda proposta dal marito in merito al nulla osta per il rilascio di documenti validi per l'espatrio stante la competenza del Giudice Tutelare.

### **Cessazione degli Effetti Civili del Matrimonio**

#### **Assegno di Mantenimento della Prole**

#### **Rimborso spese scolastiche e mediche**

#### **Sentenza n. 1799/10 – Giudice Relatore dott. Carli**

Il Tribunale di Bergamo accoglie la domanda relativa al contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne confermando il regime delle statuizioni patrimoniali in favore della figlia come stabilito in sede di separazione:

*“Secondo il consolidato orientamento della S.C. il giudice di merito in sede di divorzio ben può confermare il regime delle statuizioni patrimoniali in ordine ai figli, come stabilito in sede di separazione (anche in ordine al quantum), in quanto le prestazioni patrimoniali destinate al mantenimento della prole costituiscono obbligazioni ex lege e tutte le circostanze idonee a far cessare o diminuire tali obblighi (la coabitazione del figlio, il suo stato di bisogno, l'incolpevolezza della sua dipendenza economica, nonché le condizioni reddituali e patrimoniali del genitore obbligato) integrano fatti estintivi o modificativi della suddetta obbligazione, la cui dimostrazione, conseguentemente, rientra nell'onere della prova a carico del genitore obbligato (in termini Cass. 16 febbraio 2001, n. 2289, ove altri precedenti conformi).*

*In applicazione del suddetto principio, pertanto, in assenza della prova di alcun fatto estintivo o modificativo in tal senso, ne consegue che deve essere confermato l'obbligo del marito di versare alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, un assegno mensile di € 775 (rivalutabile secondo i parametri ISTAT) oltre al rimborso del 50% delle spese scolastiche e mediche straordinarie, somma corrispondente a quanto concordato dai coniugi in sede di separazione”.*

## **Cessazione effetti civili del Matrimonio**

### **Assegno di divorzio**

#### **Sentenza n. 826/2010 - Giudice Relatore dott. Macripò**

Tenuto conto delle condizioni economico patrimoniali ( a seguito di accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza) dei coniugi: lieve decremento dei redditi della moglie (da 4.227,21 a 3.743,00 €) assegnazione della casa coniugale alla medesima, contributo del marito al mantenimento della minore e lieve decremento degli introiti anche per il marito (da 1.200,00 a 900,00-1.000,00 €), il Tribunale ritiene che non sussista una sproporzione significativa tra i redditi delle parti che non consenta alla moglie di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio e rigetta la domanda di assegno divorzile a favore della moglie (tenore non allegato o richiesto di provare).

## **Annulamento del matrimonio**

### **Impugnazione da parte del P.M.**

#### **Sentenza n. 809/2010 - Giudice Relatore dott.ssa De Magistris**

Con atto di citazione il P.M. impugnava il matrimonio dei coniugi(contumaci)Tizia (cittadina colombiana) e Caio (cittadino italiano) contratto in Colombia, in quanto Caia risultava già coniugata per aver contratto precedente matrimonio in Italia con Sempronio cittadino italiano. Giurisdizione italiana ex art. 32 L. 218/95 (Tizio cittadino italiano). Nessuna prova in atti dell'avvenuto scioglimento o annullamento del primo matrimonio. Nel merito, la legge applicabile per stabilire la validità o meno del secondo matrimonio è quella straniera, nel caso di specie quella colombiana, essendo il coniuge straniero quello vincolato dal precedente matrimonio. Pertanto, ex art. 140, 12° co, del codice civile colombiano, il vincolo matrimoniale tra i convenuti va dichiarato nullo poiché uno dei coniugi è vincolato da precedente matrimonio. Sentenza dichiarativa della nullità del secondo matrimonio e trasmissione della stessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita di Tizio per l'annotazione.

## **Cessazione effetti civili del matrimonio**

### **Assegno di divorzio**

#### **Sentenza n. 484/2010 - Presidente Relatore dott.ssa Giraldi**

La moglie ricorrente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio e assegno divorziale. Il marito viene dichiarato contumace. Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio sussistendone i presupposti di legge e dispone a favore della moglie un assegno divorziale di euro 100,00 mensili a carico del marito oltre alla rivalutazione Istat a partire dal 2011. Il Tribunale su quest' ultimo capo della sentenza osserva che: <<la determinazione dell'assegno divorziale ex art.5 l.898/70 e indipendente da statuizioni patrimoniali operanti, per accordo delle parti od in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, in considerazione della diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti correlati a diversificate situazioni e delle rispettive decisioni: l'assegno divorziale presuppone lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti operanti nel regime di convivenza e di separazione e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio; con conseguenza che l'assetto della separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione. L'accertamento del diritto all'assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) va effettuato verificando l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a conservare un tenore analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in base al criterio per cui, mentre non è necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto ( il quale può anche essere economicamente autosufficiente) rileva invece l'apprezzabile deterioramento in pendenza del divorzio delle precedenti condizioni economiche>>. Nel caso di specie la moglie percepisce un reddito di 200,00 euro mensili ed è usufruttuaria della casa di abitazione (di proprietà della figlia) ed è cardiopatica. Il marito risulta dipendente in cassa integrazione con indennità mensile lorda di euro 834,55 e convive con altra donna dall'epoca della separazione.

## **Cessazione degli effetti civili del matrimonio**

### **Affidamento figlio minore**

#### **Sentenza 9.02.2010 n. 256 – Giudice Relatore dott. Ippolito**

In assenza di diverse richieste da parte del padre, va confermato il pregresso regime di affidamento esclusivo alla madre già previsto in sede di separazione (nella specie, omologata in data anteriore alla Legge 54/2006)

### **Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario**

#### **Ricorso congiunto**

#### **Assegno di mantenimento per la prole**

#### **Sentenza 4.03.2010 n. 481 – Giudice Relatore dott. Ippolito**

In presenza di accordo delle parti, l'assegno di mantenimento per la prole può essere determinato in Euro 225,00 per figlio minore ed in Euro 100,00 per il figlio maggiorenne e fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'indipendenza economica. Presupposto per la recezione delle intese assunte dai coniugi è costituito dalla *non contrarietà delle stesse agli interessi dei figli minori nati dal matrimonio*. In tale contesto, è dunque plausibile la previsione secondo cui – in relazione al figlio maggiorenne – il concorso nelle spese straordinarie sia limitato alle sole spese mediche, con esclusione delle spese scolastiche universitarie.

### **Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario**

#### **Affidamento esclusivo del figlio minore**

#### **Criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento per la prole**

#### **Presupposti per la concessione dell'assegno divorzile**

#### **Sentenza 4.03.2010 n. 482 – Giudice Relatore dott. Scibetta**

Nell'assumere i provvedimenti afferenti la modalità di affido del figlio minore, ove prodotti dalle parti, rilevano le risultanze istruttorie richiamate nei provvedimenti assunti dal Tribunale per i Minori (nel caso in esame, si rinvia alla relazione redatta dal Centro Bambino Famiglia e si esclude che si possa addivenire ad una modalità condivisa del minore in contrarietà a quanto statuito nel decreto assunto dal Giudice minorile).

L'assegno di mantenimento per la prole va determinato in funzione dell'età, dei crescenti bisogni del minore (al quale deve essere garantito un tenore di vita adeguato a quello che dovrebbe essergli consentito dalla professione paterna, nella specie odontoiatra in ambito

ospedaliero ed extra moenia): nel caso di specie, appare congruo un assegno di Euro 800,00.

L'assegno di divorzio non può essere riconosciuto in favore del coniuge che abbia una stabile occupazione ed un reddito adeguato, vivendo in casa dei genitori senza sostenere spesa alcuna ed in assenza di prova relativa ad un tenore di vita tale da giustificarne l'erogazione. Infine, bisogna tener conto della brevissima durata dell'unione coniugale, entrata in crisi dopo appena due anni dalla celebrazione del matrimonio con la separazione di fatto dei coniugi.

### **Cessazione degli effetti civili del matrimonio**

#### **Questioni di ordinaria - straordinaria amministrazione**

##### **Sentenza n. 827/10 - Giudice Relatore dott. Macripò**

Fattispecie: 3 figli, di cui uno maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - affidato condiviso.

Condizioni economiche concordate tra le parti.

Disposizioni accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Le parti rassegnano conclusioni congiunte, ma chiedono che il Tribunale chiarisca quali sono le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione e quali spese mediche debbano essere rimborsate dal padre.

Gli indirizzi scolastici, gli interventi sanitari e le attività extrascolastiche sono da ricomprendere tra le decisioni di maggior interesse per i figli e pertanto esulano dalle questioni di ordinaria amministrazione e vanno prese di comune accordo tra i coniugi, fatta eccezione per gli interventi sanitari urgenti.

Con riferimento al rimborso delle spese mediche straordinarie, devono intendersi per tali quelle non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.

### **Cessazione degli effetti civili del matrimonio**

#### **Affidamento**

##### **Sentenza n. 828/10 - Giudice Relatore dott. Macripò**

Fattispecie: 2 figli di cui uno maggiorenne non economicamente autosufficiente - affidato condiviso.

Moglie: lavoro part-time € 995 mensili

Marito: 1350 mensili

Casa assegnata alla moglie - assegno per i figli di € 900 - nessun assegno in favore della moglie, nonostante la relativa richiesta.

Disposizioni accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L'affidamento esclusivo dei figli minori ad un solo genitore è consentito solo laddove l'affido condiviso sia contrario all'interesse degli stessi, cioè solo quando emergano elementi di tale gravità da escludere o comunque far dubitare dell'idoneità genitoriale (es. tossicodipendenza, alcoldipendenza, malattia psichiatrica, disagio psichico) o la sussistenza di condotte nei confronti dei figli costituenti illecito penale (es. maltrattamenti in famiglia, abusi sessuali) o l'esistenza di situazioni personali che impediscano l'ordinaria gestione del minore (es. stato di detenzione, residenza all'estero).

### **Cessazione degli effetti civili del matrimonio**

#### **Affidamento - nascita nuovo figlio**

#### **Sentenza n. 975/10 - Giudice Relatore dott. Ippolito**

Fattispecie: 1 figlio minore, affidato in via elusiva alla madre, a cui anche viene assegnata la casa coniugale.

Moglie: parrucchiera

Marito: imbianchino che lavora in nero, provati per testi e attraverso indagini bancarie i redditi

Assegno in favore del figlio di € 400

Rigetta la richiesta del marito di un assegno divorziale in suo favore

Condanna il marito alle spese di lite.

Disposizioni accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Affidamento esclusivo delle figlie minori ad un solo genitore, sulla base del reiterato inadempimento del padre all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore delle figlie.

Tale comportamento è infatti sintomatico delle inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabita stabilmente.

Inoltre la nascita di un altro figlio non giustifica l'esclusione da ogni contribuzione per i figli nati dalla precedente unione.

## **Cessazione degli effetti civili del matrimonio**

### **Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli - assegno divorzile**

#### **Sentenza n. 829/10 - Giudice Relatore dott. Macripò**

Fattispecie: 1 figlia di 20 anni non economicamente autosufficiente che vive da tempo con il padre.

Moglie: casalinga

Marito: titolare di una ditta, € 4700 mensili

Mantenimento della figlia integralmente a carico del padre - € 1000 mensili per il mantenimento della moglie.

Disposizioni accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Con figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, che vive da tempo con il padre, il quale provvede al suo mantenimento in via esclusiva, come da sentenza di separazione, il Tribunale decide di mantenere inalterata la situazione, in mancanza di sopravvenienze ed in considerazione dell' accordo delle parti sul punto, e quindi conferma in capo al padre l' obbligo di provvedere in via esclusiva al mantenimento della figlia.

In merito all' assegno divorzile in favore della moglie, esso trova fondamento nella sproporzione significativa dei redditi delle parti, che non consente alla moglie di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

## **Cessazione degli effetti civili del matrimonio**

### **Affidamento - assegno di mantenimento in favore dei figli**

#### **Sentenza n. 833/10 - Giudice Relatore dott. Ippolito**

Fattispecie: 2 figli minori che vivono con la madre in Austria

Moglie: contumace

Marito: con condizioni di salute gravi che gli impediscono di lavorare

Assegno per i figli: € 100 ciascun figlio

In considerazione della considerevole distanza tra il luogo di residenza dei figli e del padre (Austria e Bergamo), il Tribunale conferma il vigente regime dell'affido esclusivo dei minori alla madre con cui vivono - statuizione di visite tra padre e figli compatibili e conseguenti alla lontananza ( metà delle vacanze natalizie e le intere vacanze pasquali, con alternanza annuale - un mese durante l' estate).

Pone a carico dal padre un assegno mensile per il loro mantenimento di € 100,00 per ciascun figlio, alla luce della comprovate situazioni di salute del padre che gli impediscono di lavorare e quindi incidono sulla sua situazione reddituale.

### **Cessazione degli effetti civili del matrimonio**

### **Assegnazione della casa coniugale - assegno divorzile**

### **Sentenza n. 1410/10 - Giudice Relatore dott.ssa De Magistris**

Fattispecie: nessun figlio

Assegno a favore della moglie diminuito da lire 4.500.000 a € 400

E' inammissibile la domanda di assegnazione della ex casa coniugale in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, mancandone il presupposto.

Pertanto il relativo godimento, in assenza di patto contrario, dovrà seguire le regole della proprietà.

Inoltre il Tribunale modifica l' assegno di mantenimento in favore della moglie, rispetto a quello previsto in sede di separazione, tenendo in considerazione i mezzi di quest' ultima, il tenore di vita in costanza di matrimonio, ma anche la registrata variazione della situazione economico-reddituale del marito rispetto all' epoca della separazione, la capacità lavorativa della moglie in relazione all' età della stessa nonché la durata del matrimonio.



## **Cessazione degli effetti civili del matrimonio**

### **Assegno divorzile, criteri per la relativa quantificazione**

#### **Sentenza n. 1432/10 – Giudice Relatore dott. Tibaldi**

Fattispecie: 1 figlia minorenni affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con abitazione presso la madre

Moglie: reddito di circa € 1100

Marito: reddito di circa € 2900

Assegno in favore della figlia di € 450 e 70% delle spese straordinarie

Assegno in favore della moglie di € 400

Criteri per la quantificazione dell' assegno divorzile sono il divario reddituale tra i coniugi, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la durata del matrimonio, l'apporto dato dalla moglie alla cura dei figli ed il contributo offerto con il lavoro esterno.

## **Mantenimento del figlio naturale**

### **Rimborso spese sostenute per il figlio**

#### **Sentenza n. 1482/10 – Giudice Relatore dott. Scibetta**

La moglie ha convenuto in giudizio il marito perché gli venga fatto obbligo di concorrere al mantenimento del figlio minorenni riconosciuto (convivente con la madre), nonché di corrispondere il 50% delle spese straordinarie dalla stessa sostenute dal 2001 ad oggi.

Il marito (titolare di uno studio di contabilità) percepisce un reddito netto mensile di circa € 3.200,00, la moglie (titolare di un centro estetico con due dipendenti) percepisce mediamente circa € 1.200,00 netti al mese.

Il marito viene obbligato per l'avvenire, dal mese di giugno 2010 in avanti, a concorrere al mantenimento del figlio minorenni riconosciuto per l'importo mensile di € 700,00 nonché dovrà concorrere per il 50% nelle spese mediche non coperte dal S.S.N. e in quelle scolastiche straordinarie (comprese rette, libri, mensa e trasporto) altresì viene condannato al rimborso in favore della moglie delle spese di lite (le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto).

La domanda di rimborso della metà delle spese sostenute per il figlio viene disattesa.

*“L'attrice, all'udienza del ..... 2010 (nella quale le parti hanno precisato le conclusioni), ha ritirato il proprio fascicolo (contenente la documentazione relativa alle spese delle quali chiede il rimborso) e ne ha omesso la successiva restituzione.*

*Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Cassazione (sentenza 29 ottobre 1998 n. 10819 e 27 maggio 2004 n. 10222), "in virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in mancanza della denuncia di altri eventi di un atto volontario della parte, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti in esso contenuti; ne consegue che è onere della parte dedurre l'incolpevole mancanza (ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione mancante solo ove risulti l'involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione".*

*In mancanza della relativa documentazione, ed in assenza di prove orali idonee a comprovare gli esborsi sostenuti (nessun teste ha riferito l'ammontare delle spese sostenute dall'attrice), la suddetta domanda deve essere rigettata".*

### **Impugnazione di Matrimonio**

#### **Sentenza n. 1479/10 – Giudice Relatore dott.ssa De Magistris**

Il P.M. presso il Tribunale di Bergamo ha convenuto in giudizio i coniugi [omissis] e [omissis] onde sentire pronunciare la nullità del matrimonio da loro contratto in Alessandria d'Egitto e trascritto nei registri del Comune di [omissis] esponendo che l'atto di matrimonio contiene la clausola secondo la quale la sposa accetta e sottoscrive "le leggi islamiche sulla poligamia e sulla tutela dei figli e altre leggi islamiche" e che tale matrimonio contratto secondo una legge che ammette la poligamia, deve ritenersi contrario all'ordine pubblico ed al buon costume, con conseguente invalidità dello stesso ai sensi dell'art. 86 e 117 c.c. .

*"Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 32 L. 218/95 essendo la moglie di cittadinanza italiana ed è, inoltre, in applicazione dell'art. 27 della medesima legge, le condizioni per contrarre matrimonio, che sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo, nel caso di specie, vanno verificate secondo la legge italiana, ponendosi il problema della validità per il nostro ordinamento del matrimonio contratto da [omissis] e [omissis] all'estero rispetto alla condizione della moglie, cittadina italiana.*

*Atteso lo stato libero di [omissis] e [omissis] per inesistenza di precedenti vincoli matrimoniali in capo agli stessi precedentemente al matrimonio da loro contratto in Alessandria d'Egitto non sussistono i presupposti per dichiarare la nullità di quest'ultimo ai sensi dell'art. 86 c.c..*

*Il matrimonio deve ritenersi valido per il nostro ordinamento ed, essendo stato trascritto presso i registri del Comune di [omissis] anche efficace".*

**Reclamo ex artt. 178 e 308 c.p.c.**

**Sentenza n. 845/10**

Il giudice dichiara il giudizio estinto ai sensi e per gli effetti dell' art. 307 cpc a causa della mancata osservazione del termine assegnato alla parte per la rinnovazione della notificazione al convenuto.

Con la precisazione che tale eccezione non poteva essere sollevata dal convenuto, la quale non essendosi costituito in giudizio a causa della nullità della notificazione, non potrebbe ovviamente eccepire alcunchè.

Inoltre l'art. 189 disp. att. c.p.c. prevede l' ultrattività dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi all' udienza presidenziale anche dopo l' estinzione del processo.

Si ringraziano per il loro generoso contributo all'attività di massimazione delle sentenze le Colleghe (in ordine alfabetico) Cavallaro, Cividini e Lodetti.

La Responsabile della Sezione  
di diritto di Famiglia e dei Minori di APF  
Avv. Sabrina Ghezzi